



**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'UTILIZZO
DELL'ARENA SPETTACOLI
*Via Al Ponte***



Sommario

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 - Natura dell'Arena Spettacoli	3
Art. 3 - Destinazione ed uso dell'Arena Spettacoli.....	3
Art. 4 - Norme per l'utilizzo dell'Arena.....	4
Art. 5 - Domanda di concessione dell'Arena	5
Art. 6 - Tariffe e costi	6
Art. 7 - Revoca della concessione	6
Art. 8 - Divieti Particolari	6
Art. 9 - Sanzioni.....	7
Art. 10 - Disposizioni finali.....	7
Art. 11 - Entrata in vigore	7



Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso dell'area esterna dello Spazio Arena Spettacoli posta a Viadana in Via Al Ponte, di seguito Arena, al fine di consentire lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di pubblico interesse, fissando i criteri, le modalità, le condizioni e le procedure per la sua concessione ed utilizzo.
2. L'Arena, compatibilmente con le esigenze delle attività e dei servizi del Comune di Viadana, può essere concesso in uso a Istituzioni, Associazioni, gruppi organizzati e persone fisiche e giuridiche per usi compatibili con la natura dei luoghi per iniziative culturali, politiche, ricreative, di intrattenimento che rivestano valenza di interesse pubblico.
3. L'utilizzo dell'Arena è vincolato al rispetto di ogni disposizione in materia di ambiente, sicurezza, igiene, sanità, pubblico spettacolo, prevenzione incendi, assicurazione, responsabilità civile, pratiche SIAE e adempimenti fiscali.
4. L'utilizzatore dovrà munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente, intendendosi esclusa ogni responsabilità del Comune di Viadana per eventuali omissioni e/o inosservanze di tali disposizioni.
5. Nel caso di utilizzo di attrezzature proprie all'interno dell'area, l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità sul loro uso improprio.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i locali siti nel fabbricato posto in via Al Ponte n. 1.

Art. 2 - Natura dell'Arena Spettacoli

1. L'Arena è un centro di produzione e fruizione di intrattenimento, spettacolo e cultura e come tale sarà valorizzato e fruito nei modi e nelle forme consone al suo ruolo nel tessuto socioculturale del Comune.

Art. 3 - Destinazione ed uso dell'Arena Spettacoli

1. L'obiettivo principale dell'Arena è di favorire la formazione sociale e culturale della collettività, attraverso la promozione delle attività di intrattenimento, la diffusione delle arti teatrali, cinematografiche, musicali, dello spettacolo in generale e delle iniziative dirette a promuovere occasioni di aggregazione della cittadinanza.
2. Per questo scopo, l'Arena è destinata ad accogliere iniziative, eventi, rappresentazioni cinematografiche, di prosa, musicali, di canto, di danza, di varietà, commedie dialettali, festival musicali, iniziative di promozione turistica e sociale di valorizzazione del territorio, eventi diretti a promuovere l'azione delle associazioni locali, attività di intrattenimento in generale.
3. L'Arena può essere gestita direttamente dal Comune di Viadana o concessa in uso ad associazioni, privati, enti e organismi vari, per lo svolgimento di attività di cui al comma precedente, alle condizioni stabilite dal presente regolamento e da altri atti dell'Amministrazione Comunale.



4. L'Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare l'utilizzo dell'Arena per lo svolgimento di iniziative che esulano dalle finalità indicate nel presente articolo ovvero di non concedere l'utilizzo della struttura o di revocare l'autorizzazione all'utilizzo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza o per altre motivazioni ritenute, a suo insindacabile giudizio, non opportune e che verranno esplicitate per iscritto al richiedente.
5. L'Arena non può essere concessa a privati per cerimonie private di qualsiasi natura (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: matrimoni, battesimi, compleanni, feste da ballo).

Art. 4 - Norme per l'utilizzo dell'Arena

1. L'Arena deve essere utilizzata esclusivamente per gli scopi ai quali è stato destinato e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano strutture di tale natura nonché dei regolamenti comunali applicati alla struttura e alle attività ivi esercitate.
2. L'uso dell'area è vincolato alla capienza massima autorizzata sulla base della normativa vigente.
3. Gli utilizzatori potranno svolgere all'interno dell'Arena esclusivamente le attività per le quali hanno avanzato richiesta d'uso ed è stata rilasciata apposita concessione.
4. L'utilizzatore è tenuto a rispettare tutta una serie di obblighi. In particolare, si impegna a provvedere a quanto segue:
 - al controllo degli ingressi, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2;
 - all'utilizzo corretto dell'area, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature evitando ogni intervento che potrebbe alterarne lo stato e la funzionalità;
 - a far rispettare al proprio personale, ai collaboratori e a terzi eventualmente incaricati, tutte le disposizioni previste dal presente regolamento e dall'atto di concessione, in ordine a conservazione, manutenzione, sicurezza, igiene e rispetto dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
 - alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzando gli appositi contenitori forniti dal Comune di Viadana ed all'esposizione degli stessi all'esterno dell'Arena al termine dell'evento, lasciando l'area completamente sgombra da sacchi e bidoni;
 - al controllo della funzionalità delle uscite di emergenza e verifica che le stesse, gli ingressi, le scale, le vie d'esodo siano sgombri;
 - alla presenza di personale addetto alle emergenze secondo quanto disposto dalla vigente normativa antincendio e di sicurezza;
5. L' utilizzatore è responsabile verso il Comune di ogni danno causato all'immobile, alle strutture e agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa e/o colposa direttamente imputabili a lui o a terzi presenti nell'area. E' inoltre a carico dell'utilizzatore, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi in occasione della concessione e all'uso derivanti da atti effettuati, strutture o impianti costruiti o installati dall'utilizzatore medesimo o da terzi per conto dell'utilizzatore: a tal fine all'atto della richiesta di concessione l'utilizzatore dovrà produrre apposita polizza



sulla responsabilità civile che copra i danni derivanti dalle attività esercitate nei locali dell'Arena.

6. Al termine di ogni utilizzo dell'Arena, l'utilizzatore si impegna a riconsegnare la stessa nelle medesime condizioni di ordine di quando l'ha ricevuta
7. Il riscontrato utilizzo non corretto di locali, attrezzature od impianti o la mancata riconsegna nello stato in cui l'Arena è stata concessa entro i termini indicati nell'atto di concessione, darà luogo al pagamento dei danni sopravvenuti in capo all'utilizzatore, previa formale contestazione da parte del Responsabile Comunale dell'Area competente entro 7 gg. dal termine dell'utilizzo; a tal fine l'utilizzatore versa apposita cauzione ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento. L'Amministrazione comunale potrà provvedere altresì alla revoca dell'autorizzazione all'utilizzo nonché a dichiarare l'utilizzatore inibito, in via permanente o temporanea, all'uso dell'Arena.
8. Il Comune di Viadana non assume alcuna responsabilità per danni o furti del materiale di proprietà del richiedente o di terzi, utilizzati per la manifestazione per la quale è stato concesso l'uso dell'area, né per l'organizzazione e svolgimento della stessa.

Art. 5 - Domanda di concessione dell'Arena

1. Al fine della concessione dell'Arena, il soggetto interessato dovrà presentare domanda da redigersi utilizzando l'apposito modulo opportunamente predisposto e disponibile sul sito internet del www.comune.viadana.mn.it
2. La richiesta di concessione dovrà essere presentata al settore SUAP del Comune di Viadana almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'evento trasmettendola alla PEC suap_sue@pec.comune.viadana.mn.it.
3. Il Responsabile di servizio comunicherà al richiedente la decisione assunta almeno 30 giorni prima della data dell'evento o nei termini minori in caso di domanda tardiva.
4. L'autorizzazione all'uso viene valutata in merito alla compatibilità con gli indirizzi del presente regolamento, alla compatibilità tecnica, alla compatibilità temporale con le necessità relative alla programmazione delle attività dell'Arena e concessa dal funzionario responsabile SUAP previa l'ordinaria istruttoria prevista per il rilascio di concessioni di aree pubbliche e previo accordo con l'Amministrazione Comunale. La durata della concessione non può essere superiore a giorni 5.
6. Il provvedimento concessorio verrà rilasciato a seguito dei versamenti delle somme prescritte presso la cassa economale ovvero tramite bonifico presso la Tesoreria Comunale.
7. In presenza di più richieste per l'utilizzo dell'Arena nella medesima data l'analisi delle istanze avverrà in ordine cronologico.
8. Eventuali richieste presentate oltre i termini potranno comunque essere prese in considerazione ma saranno subordinate alle verifiche rispetto alle altre domande pervenute nei termini.



Art. 6 - Tariffe e costi

1. La Giunta comunale delibera annualmente gli importi delle tariffe obbligatoriamente a carico dei soggetti cui viene concesso l'uso dell'Arena o le modalità di rimborso delle spese per l'utilizzo delle utenze.
2. È obbligatorio il versamento di una cauzione a garanzia di eventuali danni provocati dall'utilizzatore dell'area. La cauzione dovrà essere versata al fine del rilascio della concessione e verrà svincolata alla riconsegna dell'Arena nelle condizioni di cui all'art. 4 comma 7.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ridotti del 50% organizzate da:
 - a. Le Associazioni di volontariato iscritte all'albo comunale con sede legale nel Comune di Viadana;
 - b. Le Associazioni sportive con sede legale nel Comune di Viadana;
 - c. Le Onlus regolarmente costituite e funzionanti con sede/delegazione nel Comune di Viadana.
4. Per le iniziative di carattere scolastico, di studio e per quelle rientranti nella sfera dei compiti del Comune, ovvero di particolare interesse per gli organi istituzionali, la Giunta Comunale potrà autorizzare il rilascio di concessione a titolo gratuito.

Art. 7 - Revoca della concessione

1. Qualora nel corso dell'iter previsto si riscontri che le attività in programma da parte del richiedente non corrispondano a quelle per cui è stata rilasciata la concessione, il funzionario responsabile procederà all'immediata revoca della concessione.
2. Quando, per cause imprevedibili o di forza maggiore, si rendesse impossibile l'accesso all'Arena, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere temporaneamente, a proprio insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, l'attività nella stessa. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da ogni obbligo nei confronti del concessionario, fermo restando che allo stesso verranno rimborsate unicamente le somme eventualmente già versate.

Art. 8 - Divieti Particolari

1. Nell'Arena sono vietate tutte quelle attività improprie e non conformi alle caratteristiche dell'iniziativa per cui l'Arena viene concessa. Nel caso in cui tali obblighi non vengano osservati l'utilizzatore sarà responsabile dei danni arrecati e lo stesso dovrà rimborsare all'ente le spese di riparazione di tali danni.
2. Sono incompatibili gli usi che comportino la necessità di spostare o rimuovere elementi e attrezzature presenti all'interno dell'Arena e quelli che prevedono modifiche agli impianti.
3. È tassativamente vietato l'uso per attività che comportino o facciano prevedere accesso di utenti in numero superiore all'affluenza massima consentita dalle norme di sicurezza.



4. È vietato ostruire le vie d'esodo ed è fatto divieto di coprire le indicazioni di sicurezza e gli estintori che devono essere sempre facilmente accessibili.
5. E' vietata la cessione a terzi dell'utilizzo dell'Arena.

Art. 9 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalla normativa vigente in materia, la violazione al presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis D.Lgs 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni normative del codice civile ed alle altre norme nazionali inerenti.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione